

n. R.G. N.R.

n R.G.GIP



TRIBUNALE DI CREMONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Elisa Mombelli,
letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe iscritto a carico di
in atti compiutamente identificato, in ordine al reato di cui
all'art. 348 c.p., contestato come commesso in Cremona (CR), in epoca anteriore e
prossima al 2 marzo 2018;

vista la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero;

letta l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata nell'interesse di

sentite le parti all'udienza in data 11 aprile 2019 ed a scioglimento della riserva
assunta,

OSSERVA

L'opposizione è inammissibile.

Il reato di cui all'art. 348 c.p. tutela invero l'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa; ne consegue che l'opposizione alla richiesta di archiviazione interposta, nel caso in esame, da _____, nella sua qualità di parte patrocinata dall'indagato nel procedimento civile in cui lo stesso avrebbe abusivamente esercitato la professione di avvocato è inammissibile per difetto di legittimazione.

Sul punto, si ricorda, fra le altre, Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 32987 del 14 marzo 2017, secondo la quale, appunto, *"il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 cod. pen., tutela l'interesse generale a che determinate professioni vengano*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E.M.', located at the bottom right of the page.

esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa; ne consegue che il privato danneggiato dal reato non assume la qualità di persona offesa, che spetta solo allo Stato, e non è, pertanto, legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione”.

Nel merito, va, quindi, ricordato come la *ratio* del delitto in esame sia quella di garantire, nell'interesse della collettività, un controllo generale e preventivo dei requisiti per l'esercizio di specifiche professioni di più o meno elevato spessore tecnico (cfr., in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza n. 11493 del 21 ottobre 2013).

Ciò che la norma penale individua come elemento necessario e sufficiente per l'integrazione della fattispecie è, dunque, l'assenza di quella speciale abilitazione che lo Stato richiede per l'esercizio della professione, mentre il contenuto ed i limiti propri di ciascuna abilitazione costituiscono un presupposto di fatto la cui rilevanza ai fini della configurazione della fattispecie penale deve essere valutata dal Giudice caso per caso.

Ebbene, nel caso in esame, è contestato all'indagato di essersi presentato alla
re *“avvocato”* – non già come *“praticante avvocato abilitato al patrocinio”* quale invece era al momento dei fatti – e di avere, in tale veste, intrapreso, in nome e per conto della stessa, un procedimento di sfratto per morosità; procedimento che, tenuto conto dell'effettivo valore della causa, era, all'epoca dei fatti, patrocinabile anche dal praticante avvocato abilitato al patrocinio ma solo con le modalità del praticante sostituto *ex art. 41, Legge 247/2012*, ossia solo *“in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo”*.

E, ad avviso del Giudice, la violazione di dette specifiche modalità di esercizio della professione da parte del praticante avvocato abilitato al patrocinio costituisce condotta penalmente rilevante, dovendosi ritenere che il disposto di cui all'art. 41, L. 247/2012 – imponendo, appunto, che l'attività professionale sia svolta sotto il controllo dell'avvocato presso cui il praticante svolge la pratica – tenda proprio ad ulteriormente tutelare il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.



Si ritiene, pertanto, che, nel caso in esame, si renda necessario un vaglio dibattimentale teso a verificare le concrete modalità con cui l'indagato ha espletato l'incarico in oggetto.

Né la fattispecie concreta pare sussumibile nell'alveo applicativo di cui all'art. 131 *bis* c.p. tenuto conto della stessa oggettività del reato – che presuppone reiterazione di condotte – e del fatto che l'indagato risulta già gravato da un precedente di polizia per fatto specifico.

Per tali ragioni, la richiesta di archiviazione va rigettata e va ordinato al Pubblico Ministero in sede di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato in ordine al reato di cui all'art. 348 c.p. , commesso in Cremona, in epoca anteriore e prossima al

Non paiono invece ravvisabili nel caso in esame né gli estremi del delitto di truffa ipotizzato dalla opponente, difettando, in particolare, l'elemento del danno cagionato alla persona offesa e dell'ingiusto profitto per l'indagato.

P.Q.M.

Visto l'art. 410 c.p.p.,

ORDINA

al Pubblico Ministero in sede di formulare entro dieci giorni l'imputazione nei confronti di _____, nato a _____ per i fatti descritti in motivazione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Cremona, nella Camera di Consiglio in data 11 aprile 2019

Il G.I.P.

dot.ssa Elisa Montebelli

Depositato in Cancelleria oggi 19/4/2019

Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Ioana Mazzini